

ART. 22 – INDENNITA' DI SOSTITUZIONE DI TITOLARI APPARTENENTI ALLA 3ª AREA PROFESSIONALE, 4º LIVELLO RETRIBUTIVO, E AI QUADRI DIRETTIVI

Fermo restando ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 74 e 89 del CCNL 12/02/05, ai lavoratori chiamati a sostituire i titolari di filiale di livello retributivo superiore, anche se di diversa categoria, viene corrisposta, per ogni giornata di sostituzione del titolare, un'indennità che viene determinata nella misura di un trecentosessantesimo della differenza tra la voce stipendio (di pertinenza del mese in cui avviene la sostituzione), nel suo importo lordo annuo, spettante al dipendente che ha effettuato la sostituzione e l'analoga voce di pertinenza del livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore è stato chiamato ad esplicare.

Gli importi minimi giornalieri per la sostituzione di una posizione di Q.D. di 3º livello e Q.D. di 4º livello sono fissati rispettivamente in € 15,49 e in € 30,99.

